



CODICE DEONTOLOGICO ED ETICO PROFESSIONALE

SIPo

(Società Italiana di Podologia)

Codice Fiscale: 93045950503

Sede Legale: Via Carli 11 – 18038 San Remo IM

Segreteria Nazionale: c/o CCI SEA - Via Pammatone, 7/40 - 16121 Genova

Tel. + 39 010.5740358 • Fax. +39 010.5701127; E-mail: segreteria@siponline.it - www.siponline.it

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

La deontologia professionale podologica comprende i principi e le norme etiche secondo le quali il Podologo deve lasciarsi guidare nel suo esercizio professionale.

Art. 2

Gli obiettivi primari sono la promozione e la divulgazione della deontologia professionale, dedicando la sua attenzione di preferenza a diffondere la conoscenza dei precetti di questo Codice e ad attendere al suo compimento.

Art. 3

Le disposizioni del presente Codice Deontologico obbligano tutti i Podologi iscritti, qualunque sia la modalità del loro esercizio pubblico o privato e per tutti gli stranieri, che per convenzione o trattati internazionali possano esercitare in Italia.

Art. 4

Il Podologo deve seguire l'etica e la dignità professionale così come i diritti e la dignità dei pazienti.

Art. 5

L'esercizio professionale del Podologo sarà sotto il rispetto degli imperativi della sua coscienza, dei precetti della deontologia ed in accordo con le conoscenze scientifiche e tecniche della sua professione.

Art. 6

L'inosservanza di talune norme di questo Codice costituisce infrazione disciplinare.

Art. 7

Il Podologo ammette la libertà e l'uguaglianza in dignità e diritto come valori condivisi da tutti gli esseri umani, garantiti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il Podologo deve trattare con lo stesso rispetto tutti, senza distinzione di sesso, razza, età, religione, nazionalità, condizione sociale, opinione politica o stato di salute.

Art. 8

I Podologi sorveglieranno, onde evitare qualsiasi maltrattamento fisico o psichico alla dignità personale del paziente.

Art. 9

Il Podologo dovrà rispettare, nell'esercizio della sua professione, la libertà del paziente di scegliere e controllare la qualità del trattamento che gli viene prestata.

Art. 10

Il Podologo deve ottenere prima di qualsiasi intervento il consenso del suo paziente. Se questo non fosse in condizioni fisiche o psichiche per dare il consenso, dovrà cercarlo tramite i familiari o tutori.

Dovrà farlo rispettando il diritto morale di ogni persona a prendere parte all'attenzione che gli viene prestata.

Art. 11

Il Podologo non costringerà mai il paziente per ottenere il suo consenso, né consentirà che altri usino misure di forza fisica o morale per ottenerlo.

Nel caso che così accada, dovrà metterne a conoscenza l'Associazione o le Autorità Sanitarie competenti, con la maggior urgenza possibile.

Art. 12

Il Podologo, dovrà sempre informare il paziente in maniera veritiera e con linguaggio chiaro e adatto alle sue possibilità di comprensione.

Art. 13

In accordo con l'articolo precedente, il Podologo dovrà informare il paziente entro il limite delle sue competenze.

Se ciò non vi rientra, rimetterà il paziente ad un professionista di competenza.

Art. 14

Prima di informare il paziente circa il suo stato di salute, il Podologo dovrà valutare la situazione fisica o psichica dello stesso, valutando in quale momento il paziente è in condizioni di intendere, accettare o decidere per lui stesso.

In caso il paziente non ne fosse capace, il Podologo dovrà rivolgersi ad un familiare o a tutori del medesimo.

DIRITTI DEI PAZIENTI

Art. 15

Il paziente ha il diritto di scegliere liberamente il proprio podologo.

Art. 16

Il Paziente ha il diritto ad una informazione completa sulla sua malattia, ad esaminare fatture e chiederne spiegazioni qualsiasi sia la forma di pagamento, a controllare la propria cartella clinica e a chiederne copia.

DIRITTI E DOVERI DEL PODOLOGO

Art. 17

Il Podologo ha il diritto a seguire e trattare i suoi pazienti, così come ad emettere giudizi professionali liberamente, senza interferenze nel suo giudizio e discrezione professionale.

Art. 18

Il Podologo manterrà segreta ogni informazione sul paziente che sia arrivata a sua conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Per questa circostanza il paziente ha diritto di pretendere che il suo Podologo rispetti l'indole confidenziale di tutti i dati clinici e podologici che lo riguardano.

Art. 19

Il Podologo non potrà prendere parte ad indagini o sperimentazioni su pazienti sottoposti alle sue cure, senza prima aver ottenuto da loro, da familiari o tutori se necessari, il corrispondente consenso libero ed informato.

Art. 20

I Podologi iscritti non possono esercitare altra attività professionale che quella consentita dal titolo posseduto.

Art. 21

Il Podologo che riveste cariche pubbliche o nell'ambito dell'Associazione, non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.

In nessun caso il Podologo deve abusare del suo status professionale.

Il Podologo deve evitare lo sfruttamento pubblicitario di abilità e successi professionali a vantaggio personale.

Art. 22

Il Podologo deve mantenere il segreto professionale su tutto ciò che può venire a conoscenza durante l'esercizio della professione.

Particolare gravità se la rivelazione può fruttare profitto proprio od altrui.

Art. 23

Il Podologo deve tutelare la riservatezza dei dati trattati riguardante i propri pazienti anche se affidata a sistemi informatici.

Art. 24

E' fatto divieto di diffondere notizie che consentano l'identificazione di pazienti in pubblicazioni scientifiche o osservazioni relative a singole persone e che ne consentano l'identificazione, attraverso stampa o altri mezzi di comunicazione ed informazione anche se a carattere scientifico.

Art. 25

E' fatto obbligo dell'aggiornamento e della formazione permanente anche in ottemperanza all'ECM, onde garantire il continuo adeguamento delle conoscenze e competenze al progresso scientifico nel campo specifico della Podologia.

Art. 26

Al fine di consentire la continuità delle cure al paziente, il Podologo che per indisponibilità impedimento o venir meno del rapporto di fiducia , deve assicurare e consentire la propria sostituzione, affidando il medesimo a colleghi di adeguate competenze.
E' fatto divieto sottrarre o tentare di sottrarre un paziente ad un collega o influenzarli per averne vantaggi personali.

Art. 27

Il Podologo che sostituisce un collega nell'attività professionale per un periodo di tempo più o meno lungo, al termine della sostituzione è tenuto a fornire al collega sostituito tutte le informazioni relative ai pazienti in trattamento, al fine di consentire la continuità delle cure.
Il Podologo sostituito non può mai criticare il trattamento applicato dal collega davanti al paziente.

Art. 28

Il podologo ha il dovere di assistenza obbligatoria davanti a casi di urgente necessità.

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE SOCIALE.

Art. 29

Il Podologo come professionista della salute dovrà collaborare nel promuoverla, mettendo a disposizione per raggiungere tal fine, le sue conoscenze scientifiche, la sua dignità etica e professionale, nello sviluppo di programmi che pianifichino tale obiettivo.

Art. 30

I programmi di miglioramento della salute dovranno essere orientati all'insieme sociale, distribuendo le risorse disponibili secondo le necessità della popolazione.

Art. 31

Il Podologo parteciperà all'educazione sanitaria della popolazione ed alla creazione di programmi di protezione ambientale nell'ambito delle sue competenze.

NORME COMUNI NELL'AMBITO PROFESSIONALE DEL PODOLOGO

Art. 32

Il Podologo dovrà essere iscritto, ove esistano, ai Collegi Provinciali dove esercita la sua professione.

Art. 33

Il Podologo che esercita una funzione pubblica o privata è quello che svolge la sua attività per la quale sono necessarie conoscenze derivate dal possesso del titolo, secondo la normativa in materia vigente in Italia.

Art. 34

La clientela è costituita da persona o persone fisiche o giuridiche che necessitano del Podologo e della sua attività professionale derivante dal titolo posseduto.

Art. 35

Il Podologo deve adottare le misure necessarie per proteggere il paziente nell'ambito del proprio studio professionale.

Art. 36

Il Podologo si assume tutte le responsabilità per le decisioni prese nell'ambito della sua professione.

Art. 37

Il Podologo non accetterà mai di compiere funzioni che non siano di sua competenza, né mai dovrà delegare qualsiasi altro collega a funzioni improprie.

Art. 38

Il Podologo sarà obbligato a denunciare quanti altri agiscano in maniera impropria nei confronti dei pazienti, senza farsi complice di persone che in modo deliberato e colpevole non si curino dei propri doveri professionali.

Art. 39

Il Podologo deve mantenere ottimi rapporti di collaborazione e buone relazioni con colleghi ed altri professionisti del Servizio Sanitario rispettandone le competenze professionali.

Il contrasto di opinioni non deve violare i principi di un comportamento collegiale e di un civile dibattito.

In consultazioni pertinenti un caso, se durante o alla fine della consultazione sorgano delle divergenze di opinioni in merito al caso, il podologo è in diritto di declinare ogni responsabilità e di rifiutare il trattamento che la parte consultante aveva predisposto.

E' fatto salvo l'interesse del paziente.

Art. 40

Il Podologo rispetterà l'ambito delle competenze del personale sanitario con lui collaborante, senza però permettere che altri invadano l'area di sua competenza e responsabilità.

Art. 41

Il Podologo che si trovi in situazioni critiche e non sia in grado efficacemente con le proprie competenze e mezzi di risolvere il caso, è obbligato a proporre al paziente il consulto o la collaborazione di altro personale qualificato.

Art. 42

Il Podologo che esercita la sua professione è responsabile delle azioni pubblicitarie contrarie alla deontologia professionale.

Sono vietate tutte le forme dirette o indirette di pubblicità personale o a vantaggio della struttura nella quale si presta opera professionale.

Art. 43

La pubblicità in materia sanitaria deve essere adattata alla veridicità dei servizi offerti al paziente e non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.

Art. 44

Il Podologo non praticherà concorrenza sleale né realizzerà pubblicità professionale ingannevole per accaparrarsi clientela.

Art. 45

Il Podologo si asterrà dal pronunciare critiche sugli atti professionali di altri colleghi anche se in disaccordo di opinioni, davanti al paziente.

E' sanzionabile il calunniare o screditare l'operato di un collega.

Art. 46

Il Podologo deve esercitare la sua professione in condizioni igieniche ottimali previste per lui ed il paziente.

Le eventuali prestazioni rese a domicilio, ma solo in caso di pazienti non autosufficienti, devono essere fatte in condizioni igieniche ottimali e con specifiche attrezzature.

Art. 47

In nessun caso negli studi podologici potrà essere svolta attività di carattere non sanitario e non inerente la professione abilitata. Viceversa il Podologo non potrà esercitare presso sedi che non abbiano un carattere sanitario.

EDUCAZIONE SANITARIA ED INDAGINE SCIENTIFICA IN PODOLOGIA.

Art. 48

Il Podologo dovrà possedere le conoscenze, l'abilità e le attrezzature che necessitano l'esercizio della sua professione e che la LEX ARTIS esige in ogni momento ad un podologo competente.

Art. 49

Il podologo sarà consapevole nell'aggiornare le sue conoscenze, contando su una formazione continua ed uno sviluppo di quei programmi che abbiano come base le conoscenze concernenti il suo sviluppo professionale.

Dovrà valutare le sue necessità di apprendimento, così come i mezzi necessari per portare a termine la propria autoformazione.

Art. 50

Il risultato dell'indagine scientifica dovrà essere diffuso attraverso mezzi di comunicazione adeguati, per aumentare la base di conoscenze sulle quali è costruita l'attività professionale.

Art. 51

Tutti i Podologi che partecipano all'indagine scientifica, devono sempre tenere in considerazione i principi della dichiarazione di Helsinki e quelli che regolano l'etica per le pubblicazioni scientifiche.

Codice Fiscale: 93045950503

Sede Legale: Via Carli 11 – 18038 San Remo IM

Segreteria Nazionale: c/o CCI SEA - Via Pammatone, 7/40 - 16121 Genova

Tel. + 39 010.5740358 • Fax. +39 010.5701127; E-mail: segreteria@siponline.it - www.siponline.it

Art. 52

Il Podologo che parteciperà a programmi di divulgazione scientifica avrà come scopo di ottenere nuove conoscenze che produrranno benefici atti a migliorare le qualità di attenzione verso i pazienti.

Art. 53

Le scuole di podologia ed i Dipartimenti Universitari dovranno incaricarsi di fare in modo che i professionisti mantengano un livello professionale adeguato ed abbiano l'opportunità di ricevere insegnamenti continuati anche dopo la laurea o titoli equipollenti.

CONDIZIONI DI LAVORO

Art. 54

Il Podologo che acceda ad un posto di rilevanza o responsabilità nell'amministrazione sanitaria, in centri sanitari, od in Università, dovrà trattare correttamente in ogni momento i suoi colleghi, anche in caso insorgano discrepanze.

Art. 55

Nel libero esercizio nessun Podologo potrà praticare la sua professione al di sotto delle tariffe minime stabilite dall'associazione.

Art. 56

Se il Podologo svolge la sua attività professionale in una istituzione sanitaria, pubblica o privata e nota che le carenze in questa possano influire negativamente sulla salute o riabilitazione dei pazienti a suo carico, dovrà portare a conoscenza le autorità sanitarie competenti attraverso regolamenti stabiliti allo scopo, affinché si adottino le misure necessarie per la dovuta protezione dei pazienti e del personale sanitario.

PARTECIPAZIONE DEL PODOLOGO NELLA PIANIFICAZIONE SANITARIA.

Art. 57

La partecipazione del Podologo nella pianificazione sanitaria dovrà avvenire nel seguente modo:

- a) attraverso Collegi provinciali o regionali ove esistenti o associazione di categoria rispetto alle norme e disposizioni che vengono adottate.
- b) attraverso i Podologi nell'esecuzione dei piani e nell'elaborazione di programmi locali concreti.

Art. 58

Il Podologo deve partecipare pienamente attraverso l'Associazione od i Collegi professionali ove esistenti, nelle commissioni di pianificazione e nei Consigli di amministrazione nei quali si decidano politiche sanitarie a livello statale, autonomo o provinciale.

Art. 59

Il Podologo dovrà essere presente e partecipare attivamente in modo individuale ed indipendente alle attività corporative in tutto il sistema sanitario nazionale e nei suoi organismi locali autonomi o statali.

Art. 60

Il Podologo è tenuto a partecipare all'attività ed ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

I casi di infrazione al presente Codice deontologico, devono essere segnalati da ogni singolo podologo per iscritto ed indirizzati al Consiglio Direttivo, che provvederà ad inoltrarlo, dopo presa visione alla Collegio dei Proboviri.

Sarà istituita un'inchiesta e, sentito il parere delle parti, sarà emesso un giudizio, espresso per iscritto, in relazione alla gravità dei fatti che comminerà le eventuali sanzioni fissate secondo il regolamento interno.

Art. 62

La SIPo è tenuta ad inviare copia del presente Codice Deontologico ai singoli iscritti.

Art. 63

Ogni Podologo è tenuto alla conoscenza ed all'osservanza delle norme del presente Codice Deontologico, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

REGOLAMENTO INTERNO

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

- A. I Podologi colpevoli di abusi nell'esercizio della professione o di noncuranza nei confronti di pazienti od altri operatori della Sanità, saranno sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.
- B. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio su richiesta di chiunque Interessato.
- C. Verificate le circostanze e la sussistenza dei fatti o della denuncia, il Podologo sarà ascoltato dal Consiglio Direttivo che potrà a sua discrezione archiviare il caso o rendere le conseguenti decisioni in merito.
- D. Se verrà avviato procedimento disciplinare verrà fissata la data per il giudizio, prima della quale un referente provvederà ad inviare all'interessato: menzione degli addebiti a suo conto, termini entro i quali l'interessato potrà visionare gli atti a suo carico, invito a produrre una sua difesa.
- E. Saranno altresì indicati: luogo, giorno ed ora fissati per il giudizio disciplinare.
Se l'interessato non sarà presente in data convocata alla seduta disciplinare il Consiglio Direttivo procederà al giudizio anche in sua assenza.

SANZIONI DISCIPLINARI

- 1. Avvertimento con diffida a non ripetere la mancanza.
- 2. Richiesta di sospensione dell'esercizio della professione a secondo della gravità del caso.
- 3. Espulsione o radiazione dalla SIPo, quando la mancanza sia grave a tal punto da compromettere la reputazione e la dignità dell'intera categoria professionale.
- 4. Eventuali condanne per reati per i quali la legge Italiana prevede pene non inferiori a due anni e con un massimo di cinque anni, comporta l'espulsione o la radiazione dalla SIPo così come: interdizione da pubblici uffici, ricovero in manicomio giudiziario, applicazione della sicurezza preventiva.
- 5. Il Podologo radiato od espulso non potrà essere iscritto alla SIPo.
- 6. Su tutte le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Proboviri, il quale decide in via definitiva.

MANSIONARIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL PODOLOGO

- 1) VISITE ED ESAMI podologici:
 - a) anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota, patologica prossima).
 - b) esame obiettivo locale
 - c) esame biomeccanico e posturale
 - d) esami strumentale (podoscopia, baropodografia, dinamografia, etc.).
 - e) esame della deambulazione.

- 2) TRATTAMENTI podologici:
iperkeratosi, onicodistrofie, verruche, ulcere, taping

- 3) TERAPIE ORTESICHE plantari e digitali:
 - a) ortesi podologiche plantari
 - b) ortesi in silicone
 - c) ortesi e protesi ungueali
 - d) calchi in gesso

- 4) MASSOTERAPIA & RIABILITAZIONE
 - a) ENF elettro neuro feedback
 - b) Diatermie
 - c) Laserterapie
 - d) Elettroterapie
 - e) Ultrasuoni
 - f) TNM taping neuro muscolare
 - g) Bendaggi funzionali

- 5) INTERVENTI PODOIATRICI:
 - a) Anestesi e infiltrazioni locali
 - b) Onicocriptosi fenolizzazione
 - c) Esostectomie sub ungueali e falangee
 - d) Escissione Tilomi ed Elodermie cutanee
 - e) Osteotomie digitali in minima incisione